

Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63.

Estinzione dei crediti di tasse e imposte regionali inferiori a lire 20.000.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse di importi non superiori a L. 20.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 dicembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63

- La Giunta regionale, su proposta del Vice presidente Umberto Carraro, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 30 agosto 1988, n. 32/ddi;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 settembre 1988, dove ha acquisito il n. 401 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 14 settembre 1988;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 9 novembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gianfranco Cremonese, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 1988, n. 5018;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 novembre 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 28 dicembre 1988, n. 14973/22705, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria.